



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

Ordinanza n. 107

OGGETTO: "MERCANTIA 2012" – modalità di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

IL SINDACO

Preso atto che dal 11 al 15 luglio p.v. si svolgerà in questo Capoluogo la tradizionale festa di "MERCANTIA";

Visto che tale manifestazione richiama un notevole numero di visitatori ed ospita diverse attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Considerata pertanto necessaria una particolare attenzione nella tutela dell'ordine pubblico;

Ritenuto che, per la sicurezza delle persone, non sia opportuna la somministrazione/vendita di bevande in bottiglie di vetro, lattine, brick, tetrapack ecc.;

Ritenuto inoltre che nelle attività di somministrazione e vendita non sia opportuno l'uso di bicchieri e contenitori in plastica non biodegradabile, al fine di ridurre il volume dei rifiuti prodotti e per non dare un'immagine troppo contrastante con il carattere della manifestazione;

Considerata l'esperienza accumulata nelle passate edizioni;

Preso atto della riunione del Comitato sull'ordine e sicurezza pubblica del 06/07/2012 presso la Prefettura di Firenze;

Ritenuto pertanto opportuno che:

- 1) a) **agli esercizi** posti in Certaldo Alto sia vietata la somministrazione di **bevande alcoliche superiore ai 21 gradi** per il periodo della manifestazione dal 11 luglio fino alle ore 6,00 del 16 luglio p.v.;
- b) **gli esercizi**, posti sul restante territorio Comunale, sia su area pubblica che privata, sospendano la somministrazione di **bevande alcoliche superiore ai 21 gradi** dalle ore 18,00 fino alle ore 6,00 del giorno successivo;
- 2) **gli esercizi** posti su tutto il territorio Comunale (Certaldo Alto e Basso), sia su area pubblica che privata, sospendano la somministrazione delle bevande **alcoliche fino a 21 gradi** dalle ore 23,30 fino alle ore 6,00 del giorno successivo;
- 3) **agli esercizi** di somministrazione/vendita di alimenti e bevande, ivi compresi quelli su area pubblica situati sul territorio del Capoluogo, sia fatto divieto di **vendere per asporto** bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e analcoliche in contenitori di vetro, plastica, lattine, brick, tetrapack ecc. ad eccezione dell'acqua minerale in bottiglie di plastica da ½ litro per il periodo della manifestazione dalle ore 18,00 alle ore 6,00 del giorno successivo;
- 4) **agli esercizi** di somministrazione di alimenti e bevande individuati per la somministrazione riservata agli *artisti e al personale impegnato nella manifestazione*, sia consentita la somministrazione di bevande alcoliche fino a 21 gradi, purché la medesima avvenga a locale chiuso al pubblico;

Visto l' art. 54 del T.U.E.L. 267/2000;

Visto l'art. 54 della Legge 120/2010;

ORDINA

per il periodo della manifestazione dal 11 luglio e fino alle ore 6,00 del 16 luglio 2012

1. a) agli esercizi posti in Certaldo Alto è fatto divieto di somministrare bevande alcoliche superiori a 21 gradi;

b) che gli esercizi posti sul restante territorio Comunale, sia su area pubblica che privata, sospendano la somministrazione di bevande alcoliche superiori a 21 gradi dalle ore 18,00 fino alle ore 6,00 del giorno successivo;

2. che gli esercizi, posti su tutto il territorio Comunale (Certaldo Alto e Basso), sia su area pubblica che privata, sospendano la somministrazione delle bevande alcoliche fino a 21 gradi dalle ore 23,30 fino alle ore 6,00 del giorno successivo;
3. agli esercizi di somministrazione/vendita di alimenti e bevande, ivi compresi quelli su area pubblica è fatto divieto di **vendere per asporto** bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e analcoliche in contenitori di vetro, plastica non biodegradabile, lattine, brick, tetrapack ecc. ad eccezione dell'acqua minerale in bottiglie di plastica da ½ litro, per il periodo della manifestazione dalle ore 18,00 alle 6,00 del giorno successivo in Certaldo Basso e dall'orario di apertura della biglietteria in Certaldo Alto;
4. agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati per la somministrazione riservata agli *artisti e al personale impegnato nella manifestazione*, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche fino a 21 gradi, purché la medesima avvenga a locale chiuso al pubblico;

DISPONE

è fatto divieto altresì di riempire e vendere bottiglie o contenitori di vetro, plastica, metallo o altro materiale con bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

è fatto divieto di utilizzare bicchieri e contenitori di alimenti in plastica non biodegradabile, nei luoghi di svolgimento della manifestazione;

è consentita la vendita e l'offerta ai visitatori di cocomero e melone, solo se sottoposti a preventiva sbucciatura, per motivi di ordine pubblico e di raccolta rifiuti.

ORDINA ALTRESI'

Ai partecipanti alla manifestazione Mercantia **è fatto divieto** di introdurre in Certaldo Alto contenitori di vetro, plastica, lattine, brick, tetrapack ecc. ad eccezione dell'acqua minerale in bottiglie di plastica da ½ litro;

RICORDA

Che nel periodo dal 11 al 15 luglio in occasione di Mercantia 2012 su tutto il territorio del Capoluogo potranno esercitare vendita su aree pubbliche e mestieri girovaghi o ambulanti solo coloro che sono stati autorizzati dall'Amministrazione Comunale per detta Manifestazione;

COMUNICA

I trasgressori saranno puniti con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed eventuali sanzioni accessorie previste dalla legge, nonché, nei casi previsti dal T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, con la chiusura dell'esercizio dal giorno successivo.

Il Comando della Polizia Municipale e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati del controllo di quanto prescritto con la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 241/1990, che contro il presente atto è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell'atto medesimo.

Certaldo lì, 09/07/2012

—
IL SINDACO
Dott. Andrea Campinoti
(firma digitale)